PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

29 aprile 2005 PE 357.783v01-00

EMENDAMENTI 3-5

Progetto di parere **(PE 357.649v01-00)**
di Barbara Kudrycka
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

Proposta di regolamento (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Adeline Hazan e Michele Santoro	
Emendamento 3 Articolo 6	
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è quella del foro***, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione***.	1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è quella del foro.
2. ***La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.***	2. ***Tuttavia, l'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione o da un rischio di violazione della vita privata o dei diritti della personalità causata da una pubblicazione a mezzo stampa, da un libro, da un programma audiovisivo o da un servizio dalla società dell'informazione è disciplinata dalla legge del paese a cui il***

	programma o il servizio è principalmente destinato. Ove non fosse possibile determinare il paese a cui la pubblicazione, il programma o il servizio è principalmente destinato a causa del suo carattere internazionale, la legge applicabile è quella del paese in cui interviene la decisione editoriale.
	2 bis. Tale legge è altresì applicabile al diritto di rettifica e alle misure equivalenti.

Or. fr

Motivazione

Lo scopo è quello di prevenire la pratica assai contestata del "forum shopping" e di assicurare ai mezzi di informazione la più chiara conoscenza della legge a cui devono conformarsi.

Emendamento presentato da Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne e Alexander Nuno Alvaro

Emendamento 4
Articolo 6

1. ***La legge applicabile all'***obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità ***è quella del foro, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione***.	1. ***Un'*** obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità ***causata da un pubblicazione o da una divulgazione è disciplinata dalla legge del paese a cui la pubblicazione o la divulgazione è principalmente destinata o, in mancanza, dalle legge del paese in cui interviene la decisione editoriale.***
2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente ***l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale***.	2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ***nonché ogni misura preventiva, comprese le azioni per la cessazione, provvisorie o permanenti, nei confronti di un editore o di un organo di radiodiffusione riguardante il contenuto di una pubblicazione o di una radiodiffusione*** è quella del paese in cui ***l'editore del giornale o l'organo di radiodiffusione*** risiedono abitualmente.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, occorre adottare una disposizione speciale per le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità commessi da organi di radiodiffusione o dalla stampa, avuto riguardo al principio fondamentale della libertà di stampa. Il paese a cui una pubblicazione o una trasmissione radiofonica è principalmente destinata deve essere determinato da fattori quali la lingua della pubblicazione o della divulgazione o il volume delle vendite ovvero l'indice di ascolto. Quanto alle pubblicazioni e ai servizi di radiodiffusione che per il loro carattere internazionale non riguardano un singolo paese, il paese in cui si esercita la responsabilità editoriale può costituire un'opzione alternativa obiettiva per assicurare certezza giuridica per questo tipo di pubblicazioni e programmi di radiodiffusione.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 5
Articolo 6

1. ***La legge applicabile all'***obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità ***è quella del foro, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione***.	1. ***Un'*** obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità ***causata da un pubblicazione o da una divulgazione è disciplinata dalla legge del paese a cui la pubblicazione o la divulgazione è principalmente destinata o, quando non sia possibile determinare il paese a cui la pubblicazione o la radiodiffusione è principalmente destinata dalle legge del paese in cui interviene la decisione editoriale.***
2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.	2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ***nonché ogni misura preventiva, comprese le azioni per la cessazione, provvisorie o permanenti, nei confronti di un editore o di un organo di radiodiffusione riguardante il contenuto di una pubblicazione o di una radiodiffusione,*** è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.

Or. fr

Motivazione

Alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, occorre adottare una disposizione speciale per le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità commessi da organi di radiodiffusione o dalla stampa, avuto riguardo al principio fondamentale della libertà di stampa. Il paese a cui una pubblicazione o una trasmissione radiofonica è principalmente destinata deve essere determinato da fattori quali la lingua della pubblicazione o della divulgazione o il volume delle vendite ovvero l'indice di ascolto. Quanto alle pubblicazioni e ai servizi di radiodiffusione che per il loro carattere internazionale non riguardano un singolo paese, il paese in cui si esercita la responsabilità editoriale può costituire un'opzione alternativa obiettiva per assicurare certezza giuridica per questo tipo di pubblicazioni e programmi di radiodiffusione.